



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Novembre 2026

Rapporto esplicativo concernente la modifica di novembre 2026 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn)

Indice


1.	Punti essenziali del progetto	1
1.1	Adeguamento della remunerazione unica per gli impianti fotovoltaici.....	1
1.2	Geotermia.....	2
1.3	Energia eolica.....	2
1.4	Biomassa.....	2
2.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.....	3
3.	Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società.....	3
4.	Commento ai singoli articoli.....	4

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Adeguamento della remunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

Il Consiglio federale determina i tassi di remunerazione unica (RU) per gli impianti fotovoltaici nell'OPEn e l'Ufficio federale dell'energia (UFE) riesamina periodicamente i tassi applicati. Nel rispetto della prescrizione legale secondo cui, per gli impianti con consumo proprio, la promozione non può eccedere il 30 per cento dei costi degli impianti di riferimento, nell'effettuare gli adeguamenti il Consiglio federale si è finora orientato all'evoluzione dei prezzi degli impianti fotovoltaici, che l'UFE rileva regolarmente, e allo sviluppo del fotovoltaico. In particolare, in passato i tassi di remunerazione sono stati ridotti notevolmente a causa del forte sviluppo osservato negli anni 2018–2025. In quel periodo la promozione media è stata ridotta da 636 a 358 franchi per chilowatt di potenza installata, con un conseguente forte aumento dell'efficienza della promozione. Alla luce del calo del 15–20 per cento rilevato nello sviluppo di questa tecnologia, cominciato con il 2025, le tariffe di promozione vengono aumentate con effetto dal 1° aprile 2027, in conformità con la logica che il Consiglio federale ha seguito finora. I contributi legati alla potenza per gli impianti con una potenza inferiore a 30 kW vengono aumentati di 40 franchi per ogni kW di potenza, e portati cioè a 400 franchi per kW di potenza per gli impianti annessi e isolati e a 440 franchi per gli impianti integrati. Anche se il rallentamento nello sviluppo si osserva in tutte le classi di potenza, si intendono aumentare i tassi di promozione solo per quella inferiore a 30 kW per i seguenti motivi:

- 1) la quota di promozione, ovvero il rapporto tra la promozione e i costi per kW di potenza installata, è particolarmente esigua per le potenze minori e ben al di sotto del massimo legale del 30 per cento, come mostra il grafico seguente¹. La quota di promozione per un tipico impianto per case unifamiliari è all'incirca del 17 per cento e ora sarebbe aumentata al 19 per cento. Per gli impianti di dimensioni maggiori, la quota di promozione si situa tra il 20 e il 25 per cento.



- 2) Le condizioni per i ricavi derivanti dall'immissione in rete di questi impianti in conformità con l'obbligo di ritiro e di remunerazione (art. 15 della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia [LEne; RS 730.0]) sono state oggetto di frequenti aggiornamenti negli ultimi tempi.

¹ Nota: questo grafico è disponibile solo in tedesco.

Dal 1° gennaio 2026, nel caso in cui gestori di rete e produttori non siano in grado di accordarsi su una remunerazione, quest'ultima corrisponde al prezzo di mercato medio trimestrale («prezzo di mercato di riferimento»). A partire dal 1° gennaio 2027, tale prezzo corrisponderà – con riserva di una disposizione transitoria – al prezzo di mercato orario o, in futuro, al prezzo dello specifico quarto d'ora al momento dell'immissione in rete. Inoltre, si applicano remunerazioni minime che proteggono i produttori con impianti con una potenza inferiore a 150 kW da un calo eccessivo dei prezzi di mercato. Qualora il prezzo di mercato di riferimento sia inferiore alla remunerazione minima, il gestore della rete di distribuzione versa al gestore dell'impianto la differenza tra il primo e la seconda. Questi cambiamenti significativi e la frequenza degli adeguamenti comportano alcune sfide soprattutto per i privati che investono in nuovi impianti, poiché in futuro dovranno controllare la loro immissione in rete per ottimizzare i rendimenti. La correlata incertezza nel settore privato del potenziamento degli impianti fotovoltaici, che attualmente rappresenta comunque circa il 40 per cento dello sviluppo di tutte le energie rinnovabili in Svizzera, viene compensata almeno in parte dal previsto aumento della remunerazione unica.

1.2 Geotermia

All'articolo 87Z^{bis} viene aggiunto un nuovo capoverso 3, e vengono modificati di conseguenza l'allegato 2.5 numero 2.3 e l'allegato 2.6 numero 4. Si precisa così la definizione dei costi computabili, escludendo espressamente gli importi già coperti da altre fonti di finanziamento. I costi coperti da terzi, ad esempio dai Cantoni, non possono quindi essere computati per il calcolo del contributo federale.

Lo scopo di questa modifica è quello di evitare il cumulo di contributi di promozione per le stesse voci di spesa nei progetti di geotermia e di garantire l'uso efficiente delle risorse finanziarie della Confederazione. Questa precisazione giuridica crea maggiore trasparenza per i richiedenti e conferma che gli aiuti finanziari della Confederazione possono essere accordati esclusivamente per la parte dei costi d'investimento effettivi sostenuti dal promotore del progetto al netto di tutti gli altri finanziamenti pubblici o privati.

Le nuove disposizioni di cui sopra non sono da intendersi come modifica, ma come una precisazione volta a evitare un doppio finanziamento da parte della Confederazione e dei Cantoni. Il metodo di calcolo non viene modificato.

Va ricordato che non solo i privati, ma anche gli enti pubblici, in particolare i Cantoni, possono chiedere contributi d'investimento alle medesime condizioni.

1.3 Energia eolica

Recentemente le misurazioni LIDAR sono state riconosciute nelle norme internazionali come base per le previsioni di rendimento. L'impatto ambientale risulta minore rispetto alle misurazioni del vento effettuate attraverso piloni. Pertanto, è opportuno che per presentare una domanda di contributo d'investimento o di premio di mercato fluttuante si considerino sufficienti non solo le misurazioni del vento effettuate attraverso piloni ma anche le misurazioni LIDAR. Inoltre, si rinuncia ai requisiti di cui alla precedente lettera c, nella convinzione che i requisiti restanti siano sufficienti.

1.4 Biomassa

Con gli adeguamenti della promozione per gli impianti a biomassa, in caso di rinnovamento considerevole gli impianti di produzione di biogas esistenti possono accedere in maniera semplificata al premio di mercato fluttuante e al contributo d'investimento. Vengono inoltre aumentati gli importi del bonus

per biomassa agricola e del bonus per lo sfruttamento del calore per tutti gli impianti che soddisfano i requisiti previsti.

Con l'introduzione di una distanza di percorso massima per i cosubstrati nel bonus agricolo, si mira al contempo a garantire che gli impianti agricoli producano un valore aggiunto prevalentemente a livello locale, che le ripercussioni ecologiche negative dei trasporti siano ridotte al minimo e che gli incentivi finanziari non siano utilizzati, ad esempio, per acquistare cosubstrati all'estero.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

L'aumento del contributo legato alla potenza della remunerazione unica per gli impianti fotovoltaici non comporta alcuna ripercussione per Confederazione, Cantoni e Comuni. Le remunerazioni uniche sono finanziate dai consumatori di energia elettrica attraverso il supplemento rete, che rimane invariato. Poiché, oltre che limitate, sono destinate alla promozione della produzione di elettricità da fonti quali acqua, vento, fotovoltaico e biomassa, le risorse del Fondo per il supplemento rete risultano in concorrenza tra loro. Se in futuro tali risorse dovessero scarseggiare, se ne dovrà tener conto nell'assegnazione delle stesse ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 LEne.

Gli adeguamenti nel settore della geotermia non comportano costi aggiuntivi per l'autorità d'esecuzione. Questi chiarimenti facilitano il lavoro a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica.

Gli adeguamenti nel settore dell'energia eolica non comportano oneri aggiuntivi. La rinuncia ai requisiti della precedente lettera c dell'allegato 2.4 numero 2.1 semplifica leggermente l'esame delle domande da parte dell'organo d'esecuzione.

Gli adeguamenti nel settore della biomassa comportano un onere aggiuntivo per l'organo d'esecuzione. In particolare, la nuova definizione di distanza di percorso massima per il bonus agricolo richiede, a partire dal 2028, un leggero adeguamento della verifica annuale e meccanismi di controllo a bassa soglia aggiuntivi per garantire che i casi sospetti siano rilevati e verificati con maggiore precisione. Visto che l'esecuzione è finanziata attraverso il Fondo per il supplemento rete, non vi è alcun onere finanziario supplementare per la Confederazione.

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società

L'aumento del contributo legato alla potenza della remunerazione unica produce effetti positivi sullo sviluppo e contribuisce all'auspicata diffusione delle energie rinnovabili in Svizzera.

Gli adeguamenti nel settore della geotermia contribuiscono a chiarire le condizioni quadro finanziarie per i progetti. L'impatto di questi chiarimenti sulla società e l'ambiente è trascurabile.

Gli adeguamenti nel settore dell'energia eolica rendono più semplice per i promotori di progetti effettuare misurazioni del vento e soddisfare i requisiti per la documentazione da allegare alla domanda. Inoltre, si preserva l'ambiente perché non è più necessario realizzare sempre e comunque misurazioni del vento installando piloni particolarmente alti e i relativi ancoraggi per le funi.

Gli adeguamenti nel settore della biomassa migliorano la redditività, in particolare degli impianti di produzione di biogas esistenti. L'introduzione di distanze di percorso massime per i cosubstrati nell'ambito del bonus per biomassa agricola comporta una riduzione del traffico e delle relative emissioni.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 30b^{bis} cpv. 1 lett. e

Finora questa disposizione si riferiva erroneamente alla domanda «per l'ottenimento di un contributo d'investimento», anche se si trova nel capitolo riguardante il premio di mercato fluttuante e non nel capitolo 5 riguardante i contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici. L'errore viene risolto eliminando questa precisazione (errata).

Art. 30e cpv. 3

In passato, gli impianti agricoli di produzione di biogas venivano utilizzati per fermentare in genere grandi quantità di un cosubstrato ricco di energia. L'OPEn mira ora a garantire che gli impianti agricoli siano orientati più al locale se vogliono beneficiare del bonus agricolo. Pertanto, il fatto che i cosubstrati non vengano trasportati su una distanza superiore a 50 chilometri costituirà in futuro un presupposto per l'ottenimento del bonus agricolo. Tendenzialmente ne consegue un impiego di cosubstrati in quantità minori e meno ricchi di energia nei singoli impianti. Per contro, un numero maggiore di impianti agricoli di produzione di biogas può effettuare la cofermentazione. In questo contesto, viene il requisito secondo cui gli impianti di produzione di biogas devono produrre la stessa quantità di energia di prima di un eventuale rinnovamento considerevole. In particolare, il requisito non si applica agli impianti che escono dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI) dopo la fine della durata della remunerazione e desiderano entrare nel premio di mercato fluttuante con un rinnovamento considerevole. Tuttavia, questa eccezione si applica solo agli impianti che sono stati nel SRI fino alla fine del periodo di remunerazione e non a quelli che prima della fine di tale periodo erano stati esclusi dal SRI o ne erano usciti volontariamente.

Art. 30e^{bis} cpv. 3 e art. 85 cpv. 3

I riscontri ricevuti dal settore hanno indicato che non è giustificato ridurre i tassi per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli al 75 per cento delle aliquote previste per i nuovi impianti.

Art. 69 cpv. 3

Analogamente all'articolo 30e capoverso 3, anche per il contributo d'investimento viene allentato il requisito secondo cui gli impianti di produzione di biogas devono produrre la stessa quantità di energia di prima di un eventuale rinnovamento considerevole. Ciò viene disposto anche se per il contributo d'investimento non sono imposte limitazioni relative alla distanza di percorso per i cosubstrati, non essendo previsto alcun bonus agricolo per il contributo d'investimento. Lo scopo dell'allentamento è far sì che l'impiego del substrato assuma un orientamento più locale anche negli impianti per i quali è accordato un contributo d'investimento a causa di un rinnovamento considerevole.

Il requisito viene ommesso anche in caso di promozione mediante contributo d'investimento solo per gli impianti che escono dal SRI dopo la fine della durata della remunerazione e richiedono un contributo d'investimento a causa di un rinnovamento considerevole, e anche solo per gli impianti che sono stati nel SRI fino alla fine del periodo di remunerazione e non per quelli che prima della fine di tale periodo erano stati esclusi dal SRI o ne erano usciti volontariamente.

Art. 87z^{bis} cpv. 3

Il nuovo capoverso 3 stabilisce che non sono computabili i costi d'investimento già remunerati in altro modo, segnatamente mediante contributi cantonali per la prospezione, lo sfruttamento o la realizzazione di un impianto geotermico. Di conseguenza, devono essere dedotti dai costi d'investimento.

Art. 108e

Sia i requisiti concernenti la distanza di percorso massima sia il correlato aumento degli importi dei bonus dovrebbero avere un effetto ampio e immediato. Per questo motivo, si applicheranno anche agli impianti a biomassa che ricevono già un contributo alle spese d'esercizio o un premio di mercato fluttuante.

Allegato 2.1 numeri 2.8 e 2.9

Gli importi della RU vengono aumentati a partire dal 1° aprile 2027. I contributi legati alla potenza per gli impianti con una potenza inferiore a 30 kW vengono aumentati di 40 franchi per ogni kW di potenza, e portati cioè a 440 franchi per gli impianti integrati e a 400 franchi per kW di potenza per gli impianti annessi e isolati.

Allegato 2.3 numeri 7.1.1.2 e 7.2.1

Per quanto riguarda i contributi d'investimento per gli impianti agricoli di produzione di biogas, non è prevista come criterio per beneficiare della promozione una distanza di percorso massima per i cosubstrati. Tuttavia, l'obiettivo è che tali impianti producano un valore aggiunto locale e riducano al minimo le ripercussioni ecologiche dei trasporti. Pertanto l'energia di tutti i cosubstrati trasportati per distanze superiori a 50 km non viene presa in considerazione per il calcolo dell'importo della promozione.

Diversi segnali emersi durante l'esecuzione e dal settore lasciano intendere che le aliquote per gli impianti di produzione di biogas delle classi di potenza superiori a 100 kW sono troppo elevati. Tali aliquote vengono perciò ridotte in conformità con lo stato attuale delle conoscenze.

Allegato 2.4 numero 2.1

Vengono adeguati i requisiti minimi per le misurazioni del vento per una domanda di contributo d'investimento o di un premio di mercato fluttuante per l'ubicazione di un nuovo impianto. Finora era assolutamente necessario effettuare una misurazione attraverso un pilone di particolare altezza. Tuttavia, in alcuni casi ciò appare sproporzionato, soprattutto perché ora le misurazioni LIDAR sono riconosciute nelle norme internazionali come base per le previsioni di rendimento. Con la nuova disposizione vengono quindi ammesse anche le domande presentate sulla base di una misurazione LIDAR.

Le misurazioni LIDAR sono assoggettate alle stesse condizioni previste per le misurazioni attraverso un pilone: il sistema LIDAR deve cioè essere installato entro il perimetro del parco (lett. a), la misurazione deve avvenire ad almeno due terzi dell'altezza del mozzo o ad almeno 100 m dal suolo (lett. b), la misurazione del vento deve essere effettuata per almeno 12 mesi consecutivi (lett. c) e i dati di misurazione del vento devono essere disponibili per almeno l'80 per cento del tempo (lett. d).

Si rinuncia agli ulteriori requisiti di cui alla precedente lettera c a favore di un'esecuzione più semplice. Gli altri requisiti sono sufficienti.

Allegato 2.5 numeri 2.1 e 2.3

Il numero 2.1 viene modificato solo dal punto di vista formale, in quanto le attività (ex lett. b) sono menzionate prima dell'effettiva acquisizione dei geodati (ex lett. a). In questo modo si rappresenta meglio la sequenza cronologica dei passaggi tecnici.

Il numero 2.3 viene adeguato per dare seguito alla nuova disposizione inserita nell'articolo 87z^{bis} capoverso 3, nel senso che i costi coperti da terzi, ad esempio mediante contributi cantonali, non vengono computati nel calcolo del contributo d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento (lett. b).

Allegato 2.6

A seguito della nuova disposizione inserita nell'articolo 87Z^{bis} capoverso 3, al numero 4 viene aggiunta una nuova lettera j per stabilire che una domanda di contributo d'investimento deve contenere l'indicazione di altri aiuti finanziari.

Allegato 5 numeri 3.4 e 3.6.3 e allegato 6.3 numeri 3.4 e 3.5.3

Il bonus per gli impianti a biomassa agricola viene rivisto per il contributo alle spese d'esercizio (all. 5) e per il premio di mercato fluttuante (all. 6.3).

Sono ora previste categorie di bonus per gli impianti con un massimo del 10 per cento di cosubstrati e per quelli in cui si impiega più del 10 ma al massimo il 20 per cento di cosubstrati (i valori finora previsti erano dello 0 e del 20 % per il contributo alle spese d'esercizio, e solo del 10 % per il premio di mercato fluttuante). In questo modo vengono armonizzate le categorie di bonus del contributo alle spese d'esercizio e del premio di mercato fluttuante.

Per il contributo alle spese d'esercizio, l'importo del bonus per massimo il 20 per cento di cosubstrati aumenta e si avvicina così all'importo della categoria di bonus superiore. Per questo motivo, ora anche per il bonus più alto possono essere utilizzati cosubstrati fino a un massimo del 10 per cento. Le nuove categorie di bonus permettono inoltre agli impianti esistenti di continuare a fermentare il 20 per cento di cosubstrati e di entrare nel premio di mercato fluttuante.

Ora, tuttavia, viene previsto anche che i cosubstrati utilizzati possano essere trasportati per una distanza di percorso massima di 50 km se un impianto beneficia di un bonus per biomassa agricola. Già l'articolo 34a capoverso 2 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) prevede (tra gli altri criteri) che all'interno delle zone agricole gli edifici e gli impianti per la produzione di energia a partire da biomassa siano considerati conformi alla destinazione della zona se le fonti dei «sostrati restanti» si trovano di norma entro una distanza di percorso di 50 km. Si tratta di una disposizione del diritto della pianificazione territoriale priva di effetti diretti sulla promozione degli impianti a biomassa. In particolare, è emerso che in molti casi i cosubstrati vengono trasportati su distanze molto maggiori. Per garantire che gli impianti agricoli a biomassa non causino quantità eccessive di trasporti, generino un valore aggiunto locale e sostenibile e non compromettano fortemente il bilancio climatico a causa delle lunghe distanze di trasporto, come requisito aggiuntivo per l'ottenimento del bonus agricolo viene introdotta la distanza di percorso massima di 50 km per i cosubstrati.

L'organo d'esecuzione può concedere eccezioni per distanze di trasporto maggiori, ad esempio se è dimostrato che per un cosubstrato non esistono possibilità di sfruttamento più vicine. La domanda deve essere presentata all'organo d'esecuzione per scritto, fornendo una motivazione dettagliata e indicando la durata dell'eccezione richiesta. L'autorizzazione delle eccezioni deve essere molto restrittiva.

Per quanto riguarda il contributo alle spese d'esercizio, l'importo del bonus per biomassa agricola con impiego di più del 10 ma al massimo il 20 per cento di cosubstrati e l'importo del bonus per lo sfruttamento del calore vengono leggermente aumentati, essendo emerso che l'importo precedente era troppo esiguo. L'aumento è incluso principalmente nel bonus per lo sfruttamento del calore, essendo lo sfruttamento di calore negli impianti agricoli di produzione di biogas un fattore molto importante per l'efficienza energetica complessiva.

Sempre per quanto riguarda il contributo alle spese d'esercizio, l'importo del bonus per biomassa agricola con al massimo il 10 per cento di cosubstrati (finora senza cosubstrati) per la classe di potenza ≤ 500 kW viene aumentato da 8 a 10 ct./kWh e per la classe di potenza ≤ 5 MW da 0 a 3 ct./kWh, in modo che non sia inferiore al bonus con al massimo il 20 per cento di cosubstrati.

Per gli impianti di produzione di biogas nel sistema dei premi di mercato fluttuanti, il bonus per biomassa agricola con al massimo il 10 per cento di cosubstrati resta invariato. Tuttavia, viene ora introdotto anche un bonus per biomassa agricola con impiego di più del 10 ma al massimo il 20 per cento di cosubstrati.

L'importo del bonus per lo sfruttamento del calore viene aumentato leggermente anche in relazione al premio di mercato fluttuante.

Allegato 6.1 numeri 4.1.1 e 5.2

Al numero 4.1.1 lettera b numero 3 viene precisato che per il calcolo dei costi d'esercizio del premio di mercato fluttuante per i rinnovamenti considerevoli sono determinanti i costi medi d'esercizio prima del rinnovamento. Alla lettera c dello stesso numero, la frase introduttiva viene quindi adeguata sostituendo il termine «costi di [...] amministrazione» con «costi di [...] valorizzazione dell'energia». Ciò è dovuto al fatto che i costi specifici di 0,25 e 0,4 ct./kWh di cui ai numeri 1 e 2 corrispondono ai costi di gestione e commercializzazione dell'energia. Lo stralcio di «per i seguenti impianti con una potenza superiore a 3 MW» comporta che i costi di gestione e valorizzazione dell'energia si applicano indipendentemente dalle dimensioni dell'impianto e devono essere gestiti in modo uniforme per la forza idrica.

Ex numero 5.2.1: l'articolo 30a^{octies} capoverso 1 prevede che il premio di mercato fluttuante sia versato trimestralmente. Di conseguenza, la regolamentazione anteriore può essere abrogata.

Nuovo numero 5.2.1: gli impianti non controllabili e gli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW non comprendono, tranne poche eccezioni, pompe d'alimentazione. Poiché già al momento della presentazione della domanda si può comprendere chiaramente se si tratta di un'eccezione legata a una pompa d'alimentazione, l'UFE può chiedere in modo mirato ai gestori interessati le informazioni necessarie sulla produzione e sul consumo delle pompe d'alimentazione. Le informazioni richieste laddove ritenuto necessario devono essere presentate su base trimestrale anziché annuale (come in passato). Di conseguenza, ora è richiesta anche l'informazione concernente la produzione e il consumo mensili nel trimestre in kWh (lett. a). Inoltre, anziché i soli costi del canone per i diritti d'acqua, devono essere fornite informazioni più dettagliate sulla potenza meccanica lorda media dell'impianto e sul canone cantonale per i diritti d'acqua (lett. b). In questo modo si evita che un richiedente debba fornire gli stessi dati sia a Pronovo sia all'UFE.

Il nuovo numero 5.2.2 stabilisce che le informazioni richieste devono essere presentate entro la fine del mese successivo.